

Caso Tamoil La motivazione della sentenza

Per la condanna lo scorso 20 giugno a tre anni di reclusione per disastro ambientale colposo del manager Gilberti

Uno scorcio dell'ormai ex raffineria Tamoil



Nel 2001 la società si era autodenunciata ammettendo come la raffineria fosse un sito contaminato da idrocarburi

Ma solamente nell'ottobre del 2004 si è decisa «finalmente ad eseguire i necessari accertamenti» Decontaminazione rallentata



Il presidente Enrico Fischetti e il consigliere Massimo Vacchiano

LE PARTI CIVILI

Romanelli: «Si conferma l'essenza del primo grado»
E Gennari rivendica il grande lavoro dei legali

«Una sentenza molto equilibrata», per Alessio Romanelli, l'avvocato di parte civile del Comune che si è visto confermare dalla corte d'appello la provvisoria di un milione di euro a titolo di risarcimento del danno. «Per quello che mi interessa — afferma Romanelli — e cioè la questione risarcitoria, mi sembra che la motivazione della sentenza dica cose molto interessanti sul danno patito dal Comune, sia sulla congruità della provvisoria sia, soprattutto, sulle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale patite dal Comune. La motivazione conferma l'essenza e la struttura portante della sentenza del giudice Salvini al di là del fatto dolo o colpa». «Al di là del fatto che la corte d'appello non abbia riconosciuto nei confronti del manager Enrico Gilberti una responsabilità per disastro ambientale doloso, come aveva invece riconosciuto nella prima sentenza il gup, Guido Salvini, il quale aveva condannato per disastro ambientale doloso anche Giuliano Guerrino Billi, e per disastro ambientale colposo il libico Mohamed Saleh Abulainha e Pierluigi Colombo, dirigenti tutti assolti a Brescia (in primo grado era già stato assolto il manager Ness Yammine). «Dalla lettura della motivazione della sentenza d'appello si ricava che, ancora una volta, l'opera professionale degli avvocati delle parti civili è stata di aiuto al giudice per risolvere le questioni tecnico-giuridiche di questo processo; processo che per la sua complessità fattuale, scientifica e normativa riveste un posto di particolare importanza nel panorama giurisdizionale», ha dichiarato l'avvocato Gian Pietro Gennari, che con il collega Claudio Tampelli si era costituito parte civile per i soci della Bissolati, mentre l'avvocato Vito Castelli rappresentava i soci della canottieri Flora, gli avvocati Annalisa Beretta e Marcello Lattari il Dopolavoro Ferroviario e il legale Sergio Cannavò Legambiente. Per Gennari, «la circostanza che nelle motivazioni di una sentenza, il giudice a conforto della propria decisione riporti, con richiami a piè di pagina, le valutazioni contenute nelle memorie difensive dell'avvocato (come è avvenuto nella sentenza della corte in commento) costituisce, a mio sommo avviso, il miglior attestato alla professionalità e al lavoro di quest'ultimo».

Ispezioni con tre anni di ritardo E l'inquinamento si è aggravato

«Condotta reticente, atteggiamento grave e ingiustificato»

di Francesca Morandi

«In alcuni settori della raffineria il sottosuolo risulta contaminato da idrocarburi in concentrazioni eccedenti i valori limite stabiliti per le aree industriali dalla normativa vigente...». È il 2001 quando la raffineria Tamoil si autodenuncia come sito inquinato, ammette che i terreni sono intrisi di idrocarburi a causa della rete fognaria ammalorata, aggredita di giorno in giorno da sostanze altamente corrosive. E quell'autodenuncia risuona come un 'campanello d'allarme'. Eppure, devono passare tre anni prima che la stessa Tamoil, nell'ottobre del 2004, «decida finalmente di eseguire le necessarie video ispezioni». Un «grave e ingiustificato ritardo», a cui si accompagna «la provata condotta reticente» tenuta da Tamoil «con riferimento alle informazioni da fornire agli enti sia omettendo di comunicare tempestivamente gli esiti delle video-ispezioni e le successive attività di risanamento delle tubazioni fognarie, sia riferendo falsamente al ministero dell'Ambiente di disporre di una rete fognaria completa ed efficiente». Un «notevole ritardo» che «rallentò la decontaminazione, aggravandone le conseguenze dannose». Perché nella falda acquifera «continuavano a finire sostanze altamente pericolose per la salute nonché addirittura per l'incolumità umana». Benzene, soprattutto. E perché l'inquinamento «si estese all'esterno dell'area della Tamoil, interessando due pozzi e due piscine della canottieri Bissolati, un pozzo e una piscina della canottieri Flora e una piscina del Dopolavoro Ferroviario con «migliaia di persone potenzialmente esposte al rischio di contrarre malattie cancerogene, quanto meno da inalazione». Il «grave, notevole e ingiustificato ritardo» è l'architettura delle 248 pagine, indice compreso, della motivazione della sentenza con cui lo scorso 20 giugno, la corte d'appello di Brescia — presidente Enrico Fischetti e consigliere Massimo Vacchiano — ha condannato a tre anni di reclusione per disastro ambientale colposo, con l'aggravante dell'aver agito nonostante le previsioni dell'evento, l'ingegnere Enrico Gilberti, amministratore delegato dal 1999 al 2004 di Tamoil Raffineria spa e 'preposto' dal 1999 al 2006, ma ha assolto il manager Pierluigi Colombo, Giuliano Guerrino Billi e Mohamed Saleh Abulainha. Unico condannato, Gilberti, perché «ha avuto i più importanti e decisivi ruoli

nell'amministrazione e concreta gestione della raffineria Cremona, peraltro proprio durante il periodo in cui si è articolato il procedimento amministrativo che avrebbe dovuto essere destinato alla bonifica del sito, nonché a contrastare il rischio della migrazione dell'inquinamento verso l'area golena». I giudici di Brescia censurano Tamoil per non aver informato l'Arpa e gli enti del risanamento della rete fognaria. Significativa è la testimonianza, riportata a pagina 180 della motivazione, del testimone di Idroambiente, la società che eseguì i lavori di risanamento: «Il teste ha riferito che in occasione del-

l'impegno assunto con Tamoil all'inizio dei lavori, gli era stato fatto firmare un documento in cui era scritto che l'azienda si obbligava a non divulgare le informazioni acquisite con le ispezioni e i risanamenti eseguiti». «Si deve riconoscere — osservano i giudici — come il comportamento omissivo, se unito al ritardo con il quale Tamoil ebbe ad eseguire le videoispezioni delle condutture fognarie, tradisca un atteggiamento volutamente reticente». Lo stesso atteggiamento che Tamoil ebbe con il ministero dell'Ambiente nel luglio del 2007, quando partì l'indagine della procura e «finalmente» fu messa in funzione la prima pompa skimmer della barriera idraulica che consentiva di emungere

dalla falda prodotto surnatante e contenere l'ulteriore espansione dell'inquinamento. Bene. Il 26 luglio del 2007, al ministero Tamoil riferì che «tutta la raffineria è dotata di una completa ed efficiente rete fognaria». Una affermazione «palesamente menzognera» annotano i giudici di Brescia — non foss'altro perché alla data del 26 luglio 2007 non era ancora iniziato il secondo step di lavori di risanamento del sistema fognario, tenuto conto che soltanto nell'agosto del 2007 Tamoil avrebbe emesso l'ordine di esecuzione lavori, poi terminati il 10 aprile 2008. Peraltro, a tali lavori sarebbero seguiti quelli del terzo e quarto step, terminati soltanto nel giugno 2010».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Enrico Gilberti

L'ENTE E IL RUOLO DI RUGGERI

Un milione al Comune 'Risarcimento congruo'

Ad indennizzo del danno patrimoniale e di immagine

E A LEGAMBIENTE

Ok il 'rimborso' alle canottieri

Congruo, per la corte d'appello, è anche il risarcimento di 10mila euro ai soci delle canottieri Bissolati e Flora, e di 50mila euro al Dopolavoro ferroviario. «Come già correttamente segnalato dal primo giudice — si annota nella motivazione della sentenza — sia la società del Dopolavoro Ferroviario sia i singoli soci delle canottieri Bissolati e Flora, a causa degli elevati valori di contaminazione e della chiusura delle piscine nell'estate del 2007, hanno subito uno stravolgimento della vita sociale dei circoli per alcune settimane». Il Dopolavoro ferroviario ha inoltre dovuto pagare «i costi delle analisi delle acque, ha dovuto sostituire i filtri delle piscine e ricorrere all'acquedotto comunale per irrigare i campi sportivi e le aree verdi». Ancora, ha dovuto «pulire e disinfestare le piscine». Soprattutto, i soci «hanno certamente nutrito notevoli preoccupazioni per aver utilizzato piscine, aree verdi, campi sportivi, rimanendo esposti al

contatto o inalazioni con acque e unte dalla falda particolarmente contaminata». Un danno, questo, «che può assumere dimensioni davvero incalcolabili se si considera che esso perdura da anni, durante i quali permangono lo stato di apprensione per gli effetti cancerogeni e mutageni del benzene, tenuto conto che essi notoriamente si evidenziano soltanto a lungo termine». Infine, è «assolutamente equa» la provvisoria di 40mila euro liquidata dal gip Salvini a Legambiente, l'associazione che durante il procedimento penale «ha svolto un ruolo di informazione dei cittadini e di tutela del territorio, in conformità ai propri scopi statutari». E come il Comune, anche Legambiente «ha subito un danno di immagine e di reputazione», valori «che attengono alla considerazione da parte dei consociati circa la capacità dell'associazione di perseguire la tutela del territorio».

Il 'caso Tamoil' ha costretto il Comune a sopportare costi per il procedimento amministrativo e per l'attività che ha dovuto compiere: conferenze di servizi, tavoli di lavoro, sopralluoghi, incontri tecnici, monitoraggi, comunicazioni e ordinanze. È il danno patrimoniale. C'è, poi, il danno di immagine. Per questo, la corte d'appello ha ritenuto «congruo e per nulla eccessivo» il milione di euro (una provvisoria) di risarcimento la Comune a cui Tamoil fu condannata dal gup, Guido Salvini, nel primo giudizio. Un milione entrato nelle casse dell'amministrazione grazie a Gino Ruggeri, il cittadino che nel primo processo si costituì parte civile «in luogo del Comune rimasto inerte». Inertia che dunque «legittimò l'elettore ad esercitare l'azione popolare».



Guido Salvini

Quanto ai danni di immagine, nella motivazione della sentenza si osserva che «la documentata cronaca cittadina, riportata dai quotidiani locali, in specie quella pubblicata a ridosso dell'inizio del procedimento penale, risulta contrassegnata per titoli e articoli, da quel tipico rilievo giornalistico idoneo a generare allarme sociale». Dunque, «se un vero e proprio timore di essere contagiati può essere ravvisabile



Nelle foto sopra dall'alto gli avvocati Alessio Romanelli, Gian Pietro Gennari e Annalisa Beretta

in capo ai frequentatori dei circoli sportivi posti a valle della raffineria, nondimeno può ritenersi che il disastro ambientale, per le sue modalità e la sua durata, abbia costituito una fonte di legittima preoccupazione per la comunità dei cittadini cremonesi e



La stretta di mano fra Gino Ruggeri e il sindaco Gianluca Galimberti. Al Comune risarcimento da un milione di euro

il danno alla salubrità dell'ambiente determinato dai fatti in esame, ha finito inevitabilmente per scalfire la reputazione del Comune connessa alla nota identità storica, culturale e artistica del capoluogo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA